

Fisco
DEDUCIBILITA' DEGLI OMAGGI
a cura di Romeo Gabellini

Con l'arrivo delle festività, torna di attualità la tematica relativa agli omaggi che le imprese si apprestano ad affrontare.

E' bene tenere presente che non tutti gli omaggi vantano lo stesso trattamento fiscale e, per ovvie ragioni, elemento di base degli stessi è il loro valore.

Quindi, per quanto riguarda gli omaggi ai clienti, l'art. 108 del TUIR, da un lato riconosce la deducibilità totale dei beni "distribuiti gratuitamente", dall'altro, la limita a quelli di valore unitario inferiore o uguale a 50,00 Euro.

COSTO UNITARIO

Occorre precisare a cosa si riferisce tale valore. Per essere espliciti, il valore del bene offerto in omaggio, non deve riferirsi al costo dei singoli beni, ma all'intero omaggio. La circolare della Agenzia delle Entrate n. 34 del 2009, specifica, infatti, che il valore dei 50,00 Euro si riferisce non tanto ai singoli beni che compongono l'intero oggetto omaggio, bensì all'intero bene. Un esempio classico? Il cesto di Natale! Esso, per sua natura, è composto da una pluralità di prodotti i quali, presi singolarmente, hanno di fatto un valore inferiore ai 50,00 Euro già citati. Nell'insieme, il cesto in argomento, è da considerarsi un regalo unico per cui, vanno sommati tutti i valori dei beni che lo compongono; è necessario quindi verificare se, complessivamente, si supera tale somma. Se il valore complessivo supera tale somma, il costo non sarà interamente deducibile. L'intento della norma in oggetto, è quindi quello di evitare l'elusione della stessa, tramite l'acquisto di singoli prodotti con valore inferiore ai 50,00 Euro, per poi assemblarli e raggrupparli in confezioni regalo.

Ciò però non vieta la possibilità di omaggiare una singola persona, con più beni di valore unitario inferiore o pari a 50,00 Euro, così da potere dedurre interamente il costo di riferimento.

I.V.A. DETRAIBILE

Per gli acquisti IVA che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta su tali beni, potrà essere detratta solo se gli stessi hanno un costo inferiore a 25,82 Euro, (vgs. art. 19 bis comma 1 lettera h D.P.R. 633/1972).

Di conseguenza l'IVA indetraibile dovrà essere sommata all'imponibile il quale, a sua volta, verrà ricompreso nei limiti dei 50,00 Euro. Pertanto, il costo del bene, sommato all'imposta indetraibile, dovrà essere pari o inferiore ai 50,00 Euro.

BENI SUPERIORI AI 50,00 EURO

Per i beni ceduti gratuitamente, con valore superiore ai 50,00 Euro, la norma prevede che tali costi siano ricondotti a spese di rappresentanza. Il significato è che detti omaggi potranno essere dedotti nell'esercizio, con le soglie previste in relazione ai ricavi dell'impresa. (Vgs. art.108, 2 D.P.R. 917/1986 - D.M. 19.11.2008 - circolare Agenzia Entrate 13 luglio 2009, n. 34/E).

Romeo Gabellini